



Prot. n. 15963
25 GIU. 2021

COMUNE DI LOCRI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

"VALIDAZIONE PEF 2021"


L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Giugno, il sottoscritto Revisore Legale del Comune di Locri, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27 Dicembre 2019, esprime il proprio parere di "Validazione PEF anno 2020" secondo quanto indicato da "ARERA-Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente", la quale con nota del 27/07/2020 ha precisato che risulta possibile *"considerare l'Organo di Revisione del Comune essere un soggetto, inteso come una struttura o un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguato profilo di terziarietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della delibera ARERA n.57/2020 e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economici finanziari"*.

PREMESSO

- Che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Che il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/2019, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel triennio in corso 2018-2019-2020 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
- Che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

CONSIDERATO

- che, i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa (deliberazione ARERA 444/2019).



- che, il metodo - che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi:
 - spazzamento e lavaggio strade;
 - raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
- che, alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
- che, il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- che, gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- che, il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

INOLTRE CONSIDERATO CHE

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157

- «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";
- b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

- L'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 (come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020) prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- Il comma 5 del medesimo DL consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020. La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.
- L'Articolo 6 della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che:

6.1 - Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 - Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 - La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di

terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO CHE

- La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente,
- Nel territorio in cui opera il Comune di Locri non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
- Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territoriale competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa nell'ambito del comune medesimo, diversa dall'Area Tributi e Ambiente, o da altro soggetto, garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

DATO ATTO CHE

- Gli Enti territorialmente competenti ai fini dell'approvazione da parte dell'ARERA, provvedono alla trasmissione all'Autorità entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:
 - a) Il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR;
 - b) La relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR;
 - c) La dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - d) La delibera di approvazione del PEF.

PRESO ATTO CHE

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Individuato, come sopra specificato, nel revisore dei conti il soggetto terzo per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO

- in relazione al PEF, nonché alla relativa documentazione, avendo verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario
- Visto Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;
- Preso atto della Dichiarazione di veridicità ai sensi della Deliberazione 443/2019 rilasciata dal rappresentante legale del Comune di Locri, in data 16 Giugno 2021, sulle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione.
- Considerato che rispetto all'ETC, il Revisore dei Conti, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;
- Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio tra cui il prospetto dei costi riferito alla TARI, iscritta in bilancio consuntivo per gli anni 2018/2019/2020, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che nel 2021 il costo del servizio affidato è uguale a quello del 2020 pari ad € 2.318.004,00.

Il sottoscritto Revisore dei Conti nella sua funzione di organo terzo,

VALIDA

- il piano economico finanziario consolidato 2021, predisposto dal Comune di Locri, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, e trasmessi all'Ente Territorialmente Competente, corredati dai seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Locri, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) relazione di accompagnamento dell'Ente Territoriale Competente che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- **attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.**

Reggio Calabria 25/06/2021

Il Revisore Legale
Dott. Alberto Porcelli